



Incaro n.  
OA.2009.65

Locarno  
4 aprile 2011

**Sentenza**

In nome  
della Repubblica e Cantone  
del Ticino

## **Il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città**

Francesco Bertini

assistito dal Segretario assessore Raffaele Previtali,  
vista la petizione promossa in data 17 luglio 2009 da

██████████, Locarno  
rappr. dalla madre: ██████████, Locarno  
patr. da: avv. Francesca *Balema Gianotti*, Locarno

contro

████████████████████  
patr. da: avv. Daniele *Jörg*, Lugano

chiedente:

- "1. *La petizione è accolta.*  
§ *Di conseguenza il contributo alimentare che il signor ██████████ è tenuto a versare a favore della figlia ██████████ anticipatamente entro il 5 di ogni mese, viene aumentato - retroattivamente a far tempo dal 1. luglio 2008 - a fr. .... fino al 12. anno di età, a fr. .... dal 13. al 16. anno di età e a fr. .... in seguito fino alla maggiore età ed anche oltre nel caso in cui la figlia non avesse a quel tempo terminato la sua formazione (importi che ci si riserva di quantificare a seconda delle risultanze istruttorie).*
2. ██████████ è posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio da parte dell'avv. *Andrea Rotanzi*.

3. *Protestate tasse, spese e ripetibili.*”;

preso atto che con allegato responsivo 6 novembre 2009 il convenuto ha postulato di giudicare:

“1. La petizione è parzialmente accolta; di conseguenza la sentenza 23.6.1999 del Pretore di Locarno-Campagna, inc. no. OA.1999.72, è così modificata:

A titolo di contributo di mantenimento a favore della minore [REDACTED] il signor [REDACTED] verserà nelle mani della signora [REDACTED] anticipatamente entro il 5 di ogni mese, l'importo di fr. 850.-- comprensivo dell'assegno familiare di base che verrà incassato dalla madre signora [REDACTED] la prima volta a far tempo dal mese di agosto 2009.

2. *Protestate tasse, spese e ripetibili.*”;

esperite le prove;

letti ed esaminati gli atti;

fissato il dibattimento finale per il 22 febbraio 2011, al quale le parti non sono comparse, producendo l'attrice un memoriale conclusivo scritto, in cui ha chiesto:

“1. La petizione è accolta.

§ Di conseguenza, il contributo alimentare che il signor [REDACTED] è tenuto a versare a favore della figlia [REDACTED] anticipatamente entro il 5 di ogni mese, viene aumentato, retroattivamente a far tempo dal 1. luglio 2008 e fino al 31 agosto 2009 a fr. 1'422.--, in seguito e fino al 12. anno di età a fr. 1'515.--, a partire dal 13. anno di età e fino alla maggiore età, risp. anche oltre nel caso in cui la figlia non avesse a quel tempo terminato la sua formazione, a fr. 1'742.--. Importi non comprensivi dell'assegno familiare, percepito direttamente dalla madre.

2. *Protestate tasse, spese e ripetibili, ritenuto che la giovane [REDACTED] è posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio da parte della scrivente legale.*”

Ritenuto,

**in fatto:**

- A. Con sentenza 23 giugno 1999, il Pretore di Locarno-Campagna scioglieva per divorzio il matrimonio contratto fra [REDACTED] e [REDACTED] omologando la convenzione 28 aprile 1999 sulle conseguenze accessorie del divorzio sottoscritta dalle parti (v. doc. B).
- B. Convenzione nella quale, fra l'altro, era previsto, alla cifra 3, quanto segue (v. doc. C):
- “3. *In considerazione della situazione economica precaria del padre nonché del fatto che questi si impegna a gestire un diritto di visita allargato rispetto a quanto generalmente ritenuto, a titolo di contributo alimentare per la figlia [REDACTED] il signor [REDACTED] verserà alla signora [REDACTED] anticipatamente entro il 5 di ogni mese, l'importo di fr. 350.-- fino al compimento del 6. anno di età, di fr. 450.-- dal 7. al 12., di fr. 600.-- dal 13. al 16. e di fr. 700.-- in seguito e fino alla maggiore età ed anche oltre nel caso in cui la figlia non avesse a quel tempo ancora terminato la formazione scolastica o professionale. L'assegno familiare di base per la figlia è compreso negli importi di cui sopra e verrà percepito direttamente dalla madre, eventualmente ripagato dal padre. Alla madre pertoccheranno inoltre integralmente gli assegni di prima infanzia ed integrativi. L'importo mensile di contributo alimentare non verrà pagato nel caso in cui il padre esercitasse effettivamente il diritto di visita estivo nel corso di tre settimane, anche non consecutivamente. [...].”*
- C. Il 17 luglio 2009, [REDACTED], figlia minore di [REDACTED] e [REDACTED], ha dato avvio alla presente procedura giudiziaria, chiedendo - in modifica della sentenza di divorzio - un aumento del contributo alimentare a suo favore, ed a carico del padre [REDACTED], a fr. 1'422.-- dal 1. luglio 2008 al 31 agosto 2009, a fr. 1'515.-- sino al dodicesimo anno di età, nonché a fr. 1'742.-- dal tredicesimo anno e fino alla maggiore età

rispettivamente al termine della formazione. Importi non comprensivi dell'assegno di legge.

A fondamento della propria richiesta, l'attrice adduce un miglioramento della situazione economica del padre.

- D. Con allegato responsivo 6 novembre 2009, il convenuto ha aderito parzialmente alla petizione, riconoscendo all'attrice un contributo alimentare di fr. 850.-- mensili, a partire da agosto 2009, assegno di legge compreso.
- E. In merito alle ampie allegazioni delle parti e alle risultanze istruttorie si dirà, per quanto necessario ai fini del presente pronunciato, nei considerandi successivi.

Considerato,

**in diritto:**

1. La sentenza di divorzio di cui viene chiesta qui la modifica, era stata emanata (23 giugno 1999) ancora sotto l'egida della legge in vigore sino al 31 dicembre 1999.  
La modifica di una sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7a cpv. 3 Tit. fin. CC).  
Trattandosi di figli minorenni, dal 1. gennaio 2000 la modifica del contributo alimentare è disciplinata dall'art. 134 cpv. 2 CC, che rinvia agli artt. 285 e 286 cpv. 2 CC (v. I CCA 19 dicembre 2003, inc. n. 11.2003.133, consid. 1, con riferimenti ivi).
2. La presente azione è stata rettamente promossa dalla figlia minorenni ██████████ rappresentata dalla madre (I CCA 19 dicembre 2003, inc. n. 11.2003.133, consid. 2; 23 giugno 2008, inc. n. 11.2006.93, consid. 2a) e b); **Sutter/Freiburghaus**, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, ad art. 134 CC, n. 52), in procedura ordinaria secondo l'art. 419 cpv. 3 CPC/TI. Ciò seguendo la, nuova e mutata, giurisprudenza della Prima Camera civile del Tribunale d'appello (sentenza 23 giugno 2008, inc. n. 11.2006.93, consid. 1; v. anche TF 22 giugno 2006, inc.

5P.108/2006; va di transenna rilevato che recentemente l'Obergericht di Zurigo ha sostenuto la tesi secondo cui la modifica, se relativa ai soli alimenti per i figli, è da chiedere in procedura semplificata, cfr. **AJP** 2010, pag. 1173 con riferimento a **ZR** 2010, 41).

3. Giusta l'art. 286 cpv. 2 CC, applicabile - come si è visto al consid. 1 sopra - in virtù dell'art. 134 cpv. 2 CC, il contributo di mantenimento che un genitore non affidatario è tenuto a corrispondere al figlio può essere modificato se le circostanze siano notevolmente mutate, ovvero se fatti nuovi e rilevanti impongono una regolamentazione diversa e se il cambiamento di situazione è duraturo, senza riguardo alla prevedibilità del cambiamento (**DTF** 128 III 310, consid. 5b; 120 II 292 consid. 4b; 120 II 178, consid. 3a).

La procedura è retta dal principio inquisitorio illimitato (**Wullschleger**, FamKommentar Scheidung, ad Allg. Bem. zu Art. 276-293 CC, n. 18 e 20), di modo che il giudice non è vincolato né alle allegazioni, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (**DTF** 128 III 413 in alto; **CCA** 8 settembre 2005, n. 11.2005.12, consid. 2).

La parte attrice assevera che, rispetto all'epoca di emanazione della sentenza di divorzio, la situazione reddituale del padre è notevolmente migliorata, per cui si giustificerebbe un aumento del contributo alimentare per lei. Dal canto suo, il convenuto - pur non contestando di principio tale intervento migliorativo (prova ne sia che egli aderisce parzialmente alla domanda di aumento del contributo formulata dalla figlia) - rileva come anche la situazione economica della madre affidataria sia nel frattempo mutata in meglio, per cui, visto il suo margine di disponibilità, anche [REDACTED] dovrebbe proporzionalmente farsi carico del fabbisogno in danaro della figlia (v. risposta, pag. 7 ad 7).

4. Determinante è in definitiva, nei procedimenti come quello che qui ci occupa, un raffronto tra le condizioni in cui si trovavano tutt'e due le parti al momento del divorzio e la situazione nuova. Il giudizio, poi, non è solo una questione di diritto, ma anche di equità (**RtiD** I-2006, pag. 666; **CCA** 23 giugno 2008, inc. 11.2006.93, consid. 3d; 19 dicembre 2003, inc. 11.2003.133, consid. 5).

Il procedimento di modifica non deve essere usato per chiedere al giudice un rifacimento completo, a mò di riesame, del processo

originario; si tratta - come detto - di un adattamento alle mutate circostanze (v. **Wullschleger**, op. cit., ad art. 286 CC, n. 6; **I CCA** 23 giugno 2008, inc. 11.2006.93, consid. 4e).

5. Nella fattispecie, non è dato a sapere, poiché mancano i relativi riscontri nelle tavole processuali, come fossero stati calcolati i fabbisogni delle parti nel 1999, all'epoca del divorzio. Vi sono invece dati in merito agli introiti dei coniugi - e alle attività da loro svolte - al momento della sottoscrizione della convenzione di divorzio (28 aprile 1999).

Ci si potrebbe quindi chiedere se l'istanza, e - in senso più ampio - l'intero procedimento, sia proponibile, non essendo possibile operare un completo confronto fra le due situazioni. Alla questione va risposto affermativamente, poiché pur mancando elementi atti a stabilire quali fossero i fabbisogni dei genitori all'epoca del divorzio, è riscontrabile un mutamento importante e durevole nella loro situazione reddituale, tale da giustificare l'intervento del giudice ai fini di un adeguamento, nell'interesse della figlia [redacted] del contributo alimentare. Una diversa soluzione risulterebbe eccessivamente formalista e in urto con le esigenze di tutela della figlia minore, tanto più che il contributo fissato in sede di divorzio va considerato quale "contributo minimo" calcolato, apparentemente, senza uno specifico ragionamento e senza un particolare criterio, facendo solo riferimento genericamente ad una "situazione economica precaria del padre, nonché al fatto che questi si impegna a gestire un diritto di visita allargato rispetto a quanto generalmente ritenuto" (v. convenzione di divorzio, ad 3).

6. La modifica del contributo viene chiesta dall'attrice retroattivamente a far tempo dal 1. luglio 2008. Il convenuto si oppone ad una tale domanda asserendo che "i contributi di mantenimento possono essere chiesti per l'anno precedente solo nell'ipotesi in cui il contributo sia fissato per la prima volta, non nei casi di modifica di una sentenza di divorzio" (v. risposta, pag. 7 ad 8).

La tesi di [redacted] non può essere condivisa.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non può esservi retroattività, ma ciò unicamente per le modifiche chieste dal debitore del contributo, mentre per il creditore (figlio) è data l'applicabilità dell'art. 279 cpv. 1 CC (DTF 127 III 504; 128 III 311, consid. 6a; **Wullschleger**, op. cit., ad art. 286 CC, n. 15).

Occorre quindi stabilire il fabbisogno di [REDACTED] tenendo conto dell'evoluzione, negli anni, degli importi di cui alle Tabelle dell'Ufficio della gioventù di Zurigo.

7. Come testé accennato, la determinazione del contributo per i figli trova il proprio fondamento nelle Tabelle edite dall'Ufficio della gioventù di Zurigo, cui la Prima Camera civile del Tribunale di appello si ispira per prassi costante (**Rep** 1998, 175). Malgrado il contributo di mantenimento destinato ad un figlio non vada confuso con il fabbisogno in denaro, il primo dovendo essere stabilito anche in relazione alle capacità finanziarie dei genitori (**DTF** 123 III 4), ciò non significa che un giusto fabbisogno vada decurtato poiché i genitori non sono in grado di fornirlo o per "ragioni equitative". L'ammontare di un fabbisogno adeguato, secondo il Tribunale d'appello, deve essere riconosciuto per intero (v. I **CCA** 5.11.2004 inc. 11.2004.16, consid. 6c).
- a) Il fabbisogno medio mensile, secondo le citate Tabelle (nella versione in vigore nell'anno 2008), per una figlia unica nella fascia di età fra i 7 e i 12 anni, come [REDACTED], nata il [REDACTED] [REDACTED] era - per il periodo luglio-dicembre 2008 - pari a fr. 1'910.--. Nel fabbisogno va inserita non già la posta per alloggio (fr. 365.--) prevista nelle Tabelle, bensì un terzo dell'esborso effettivo per pigione sopportato dalla madre affidataria (v. **Empfehlungen** zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, ed. 2000, pag. 13 in alto; I **CCA** 5 novembre 2004, inc. 11.2004.16, consid. 6b). Nel caso, la pigione pagata dalla madre dell'attrice, [REDACTED], era all'epoca - ed è tuttora - di fr. 1'136.-- mensili (acconto spese accessorie compreso, v. doc. F). Di conseguenza, nel fabbisogno in danaro di [REDACTED] va prevista una posta per alloggio di fr. 378.-- al posto di fr. 365.--, per un totale finale di fr. 1'923.-- mensili (fr. 1'910.-- ./ fr. 365.-- + fr. 378.--).
- b) Nel 2009, sino al 30 agosto, il fabbisogno della figlia ammontava a fr. 1'943.-- (Tabelle di Zurigo versione 2009, valide sino al 31 dicembre 2010: fr. 1'935.-- ./ fr. 370.-- + fr. 378.--).
- c) Dal 1. settembre 2009 al 17 maggio 2010 (data di compimento del 12. anno di età di [REDACTED]), il fabbisogno era pari a fr. 2'063.-- (Tabelle di Zurigo versione 2009: fr. 1'935.-- ./ fr. 370.-- + fr. 378.--, con l'aggiunta, al posto del montante di fr. 465.-- di cui alla posta per cura e educazione, del costo effettivo della retta del Collegio Papio di Ascona [fr. 7'000.-- annui, pari a fr. 585.-- al

mese, v. doc. Q/R]). La scelta, per la figlia, di tale Istituto scolastico, che prevede una frequentazione con orario di entrata anticipato il mattino e di uscita posticipata la sera, appare invero giustificabile. Ciò garantisce alla madre, a vantaggio pure del qui convenuto, la possibilità di esercitare una attività a tempo pieno che, caso contrario, le sarebbe verosimilmente preclusa (cfr., sulla necessità di inserimento, al posto della cifra per cura e educazione di cui alle Raccomandazioni, dell'importo effettivo: I CCA 20 novembre 2003, inc. 11.2001.132, consid. 6).

- d) Dal 17 maggio 2010, [REDACTED] è entrata nella fascia di età, secondo le Tabelle zurighesi, 13-17 anni, per cui il suo fabbisogno, sino al 31 dicembre 2010 (data ultima di validità delle Tabelle nella versione 1. gennaio 2009), ammontava a fr. 2'408.-- (fr. 2'115.-- ./ fr. 340.-- + fr. 378.-- ./ fr. 330.-- + fr. 585.--).
- e) Infine, dal 1. gennaio 2011 (Tabelle versione 1. gennaio 2011, v. [www.ajb.zh.ch](http://www.ajb.zh.ch)), il fabbisogno di [REDACTED] è di fr. 2'413.-- (fr. 2'125.-- ./ fr. 345.-- + fr. 378.-- ./ fr. 330.-- + fr. 585.--).

8. Ciò posto, occorre determinare il fabbisogno e i redditi dei genitori di [REDACTED], stante come - giusta l'art. 276 cpv. 1 CC - entrambi debbano provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive capacità economiche e tenuto conto che il contribuente non può in ogni modo eccedere la disponibilità del debitore, al quale va comunque garantito il proprio fabbisogno minimo (DTF 133 III 57, 127 III 70, consid. 2c; 126 III 356; 121 I 97; 121 III 49; I CCA 8 settembre 2005, inc. n. 11.2005.12, consid. 2).

#### 8.1 Fabbisogni.

- a) Quello di [REDACTED] può essere fissato in fr. 2'780.85, ossia:
- fr. 1'350.-- minimo esistenziale LEF per genitore con obblighi di mantenimento;
  - fr. 758.-- quale pigione (fr. 1'136.--, canone di locazione [doc. F] ./ fr. 378.-- pari all'onere per alloggio già compreso nel fabbisogno della figlia [REDACTED]);
  - fr. 20.-- assicurazione RC privata (doc. G);
  - fr. 165.-- assicurazione auto (doc. H). Si presume che tale importo, non contestato, consideri anche l'imposta di circolazione per la quale, agli atti di causa, non figurano documenti giustificativi;



- fr. 238.35 leasing auto (doc. I);
- fr. 179.50 cassa malati (doc. L);
- fr. 70.-- onere fiscale stimato.

b) Per quanto attiene al fabbisogno di [REDACTED] quantificato da quest'ultimo in fr. 5'170.50 (v. risposta, pag. 5) e contestato dall'attrice, va detto quanto segue.

b1) Agli atti non figura il contratto di locazione relativo all'appartamento che il convenuto occupa con l'attuale compagna. Per questa posta, nel proprio fabbisogno, egli ha però inserito un importo pari a fr. 1'300.--; cifra, questa, che si allinea con quanto ha dichiarato la convivente del convenuto durante la sua audizione quale teste. Essa ha infatti affermato che la pigione per l'appartamento di 5 locali da loro locato è di fr. 1'600.--, escluse le spese accessorie, e che il convenuto paga una quota parte di fr. 1'000.--, mentre lei sborsa fr. 600.-- (v. audizione teste [REDACTED] pag. 2). Sempre stando a quanto dichiarato da questa teste, alla pigione vanno aggiunti gli importi per le spese accessorie che vengono pagati trimestralmente (fr. 400.--) e il conguaglio per le spese di riscaldamento, il cui importo non è stato specificato. In considerazione della ripartizione del canone locativo che avviene tra i conviventi, appare corretto riconoscere al convenuto anche un importo riferito alle spese accessorie; importo che viene prudenzialmente stimato in fr. 130.-- (5/8 [fr. 400.-- x 4]:12 + fr. 50.-- mensili stimati per il conguaglio del riscaldamento), cosicché l'onere locativo complessivo, da inserire nel calcolo del fabbisogno del convenuto, assomma a fr. 1'130.--. Ciò che, in un'ottica di equità, corrisponde, tra l'altro, alla pigione per l'appartamento occupato dalla parte attrice e che quest'ultima, in sede di replica, si è dichiarata disposta a riconoscere nel calcolo del fabbisogno del convenuto (v. replica, pag. 5).

b2) Il convenuto ha computato nel proprio fabbisogno fr. 289.20 per "cassa malati LaMal Avanex", fr. 83.35 per "franchigia LaMal Avanex" e fr. 146.10 per "cassa malati LCA Helsana" (v. risposta, pag. 5). A questo riguardo l'attrice assevera che "la franchigia della cassa malati - a meno di dimostrare l'effettivo, regolare pagamento annuale - e le spese per l'assicurazione complementare non vanno computate nel calcolo del fabbisogno" (v. replica, pag. 5).

La franchigia della cassa malati e il costo di cure mediche e dentarie vanno inseriti nel fabbisogno minimo solo qualora appaiano verosimili e duraturi (RtiD II-2004, pag. 589 consid.

8c). In concreto, l'interessato in sede di duplica ha addotto, riferendosi al doc. 13 "in via di produzione", di aver pagato, nel solo 2009, un importo di fr. 1'147.50 per spese mediche (v. duplica, pag. 3). Tale pagamento non risulta però comprovato, ritenuto che né dal doc. 13 di causa (plico fogli stipendio gennaio 2008/febbraio 2010; cfr. anche lettera accompagnatoria avv. Jörg del 10 maggio 2010), né da altri documenti prodotti successivamente si evince simile importo. Non vi è invece motivo, considerato che le parti non vivono (più) in ristrettezze economiche, di non riconoscere al convenuto il premio riferito all'assicurazione complementare.

- b3) Nel calcolo del suo fabbisogno il convenuto ha altresì inserito due importi da fr. 500.-- riferiti a dei rimborsi per debiti contratti con lo Stato (borsa di studio), rispettivamente con tale [REDACTED]. Se per il primo non vi sono contestazioni da parte della controparte, l'inserimento dei fr. 500.-- destinati a rimborsare [REDACTED] non trova concorde la parte attrice. A mente di quest'ultima tale debito non sarebbe "stato assunto per il bene della famiglia, ma successivamente al divorzio" (v. replica, pag. 3) ed inoltre il creditore [REDACTED] non avrebbe "chiesto rimborsi dettagliati" e non vi sarebbe "questa grande urgenza o imposizione nel restituire a breve il tutto" (v. conclusioni attrice, pag. 4).

I debiti personali rientrano nel fabbisogno minimo di un coniuge se sono stati contratti con l'accordo dell'altro, nel comune interesse della famiglia (DTF 127 III 292 a metà; Rep 1994, pag. 302 in basso; SJZ 93/1997 pag. 387 n. 11). Per di più, il sostentamento della famiglia è prioritario rispetto al pagamento di debiti verso terzi (DTF 127 III 292 in alto). Se invece i debiti sono stati contratti nell'interesse del solo debitore, essi vengono posposti ai crediti per alimenti, ad eccezione del caso in cui si tratti di debiti ragionevolmente inevitabili o necessari all'ottenimento di un reddito, a condizione che vengano regolarmente rimborsati (Bulletti, L'entretien après divorce, Méthode de calcul, montant, durée e limites, in SJ 2007 II, pag. 77 e segg con riferimenti).

In concreto la borsa di studio è stata ottenuta dal convenuto dopo il divorzio; tuttavia, considerato il fine per il quale essa è stata concessa e che la controparte ha accettato l'inserimento di questa posta nel calcolo del fabbisogno del convenuto, fino all'estinzione totale del debito (31 dicembre 2013), non vi è motivo per scostarsi da tale soluzione. Discorso diverso vale per l'importo di fr. 500.-- mensili destinati al rimborso del prestito ottenuto da [REDACTED]. Benché dall'istruttoria sia emerso

che effettivamente il convenuto ha un debito nei confronti di questa persona, non è data a sapere l'esatta entità di questo debito, né appare del tutto chiaro quale sia stata la destinazione degli importi ricevuti. In simili circostanze non si può presumere che fossero anch'essi necessari per la formazione intrapresa dal convenuto e non possono dunque essere considerati nel calcolo del suo fabbisogno.

b4) Nell'allegato responsivo il convenuto ha inserito nel fabbisogno un importo stimato in fr. 400.-- per "spese auto/trasporti" e fr. 238.70 per "pasti fuori casa" (v. risposta, pagg. 4 e 5); importi che vengono contestati dalla parte attrice (v., da ultimo, conclusioni attrice, pag. 4, nota a piè di pagina), la quale, fondandosi sulla testimonianza resa dalla convivente del convenuto, adduce che quest'ultimo non necessiterebbe dell'automobile per lavorare e, rientrando a casa a mezzogiorno, non farebbe fronte a costi per pasti fuori casa.

Orbene. L'importo di fr. 238.70 (stimato) per pasti fuori casa che il convenuto inserisce nel proprio fabbisogno minimo (v. risposta, pag. 4), non va riconosciuto poiché egli - indipendentemente da quanto riportato nella documentazione fiscale - stando a quanto riferito dalla sua compagna, consuma i pasti al domicilio (v. verbale teste [redacted] 27 settembre 2010, pag. 4).

Quanto alle spese connesse con l'uso dell'automobile va detto quanto segue.

Secondo giurisprudenza, i costi per l'uso di un veicolo privato possono essere riconosciuti solo ove il mezzo sia necessario per trasferte professionali, per motivi di salute o per l'esercizio del diritto di visita (I CCA del 24 novembre 2004, inc. n. 11.2004.135 con riferimenti). Se però gli spostamenti possono essere compiuti facendo capo al trasporto pubblico, ci si limita, in caso di ristrettezze economiche, al costo di quest'ultimo.

Dall'istruttoria è emerso che il convenuto rientra in Ticino mediamente due volte al mese per esercitare il suo diritto di visita; lo spostamento lo effettua o in auto o in treno (v. verbale teste [redacted] pag. 6, e verbale teste [redacted] pag. 3). L'utilizzo dell'auto per motivi professionali non risulta invece comprovato; del resto la convivente del convenuto ha riferito che quest'ultimo "lavora vicino a casa, a 10 minuti di bicicletta" (v. verbale teste [redacted] pag. 4), ciò che lascia intendere che egli, verosimilmente, si rechi al lavoro proprio in bicicletta. Si può disquisire sul fatto che il convenuto potrebbe fare a meno dell'auto e servirsi per i suoi spostamenti dei mezzi pubblici. Considerata però la distanza tra il suo luogo di residenza (indipendentemente dal domicilio "formale" attuale a [redacted])

e il luogo in cui esercita il suo diritto di visita, unitamente al fatto che, presumibilmente, quando si trova con la figlia in Ticino, fa uso dell'auto, già solo per il fatto che risiede con lei presso i nonni [redacted] e la bimba vive invece a Locarno, dove deve verosimilmente andare a prenderla il venerdì e riportarla la domenica sera), appare giustificato riconoscergli l'uso di un veicolo privato. A ciò si aggiunga il fatto che il viaggio in auto richiede circa 3 ore mentre che quello in treno dura in media circa 4 ore e mezza (www.ffe.ch; www.viamichelin.ch).

Anche tenendo conto di un utilizzo dell'auto limitato all'esercizio dei diritti/doveri parentali, considerando che il convenuto percorre più di mille chilometri al mese per rientrare in Ticino, l'importo di fr. 400.-- inserito nel fabbisogno appare congruo e va riconosciuto. Pure riconosciute devono essere le spese relative all'imposta di circolazione e all'assicurazione RC dell'auto, ritenuto che si tratta di esborsi imprescindibili dal momento che è ammesso l'utilizzo dell'auto.

b5) Riassumendo, il fabbisogno minimo di [redacted] può essere quantificato in fr. **4'178.45** ed è così composto:

- fr. 1'200.-- minimo esistenziale LEF;
- fr. 1'130.-- locazione;
- fr. 435.30 cassa malati, compresa l'assicurazione complementare (doc. 5);
- fr. 19.95 assicurazione RC privata (doc. 9);
- fr. 500.-- rimborso debito di studio allo Stato;
- fr. 300.-- imposte. Si tratta di un importo la cui stima appare appropriata e, tra l'altro, trova il consenso della parte attrice (v. doc. 10);
- fr. 400.-- spese auto;
- fr. 137.70 assicurazione auto (doc. 7);
- fr. 55.50 imposta di circolazione (cfr. doc. 8).

Ritenuto che il debito nei confronti dello Stato si estinguerà a fine 2013, occorre sin d'ora considerare che con il 2014 il fabbisogno del convenuto si ridurrà di fr. 500.--, assommando a fr. 3'678.45.

## 8.2 Redditi.

Per quanto riguarda la situazione finanziaria della madre dell'attrice e del convenuto va detto quanto segue.

All'epoca del divorzio il convenuto esercitava la professione di [redacted] indipendente e percepiva un reddito netto annuo di fr. 29'000.-- circa, pari a fr. 2'416.-- mensili (v. doc. D).

La moglie, invece, non esercitava alcuna attività lavorativa e si occupava della figlia, nata poco più di un anno prima.

Come esposto sub consid. 5, dagli atti di causa emerge che la situazione reddituale dei coniugi, rispetto alla data del divorzio, ha subito un considerevole miglioramento: attualmente la moglie percepisce un salario mensile di fr. 3'458.70 (doc. R), compresi gli assegni famigliari, mentre il convenuto ha un'entrata di fr. 5'836.05 (doc. 13).

### 8.3 Disponibilità e contributi a favore dell'attrice.

a) A fronte dei fabbisogni calcolati poc'anzi, occorre ora determinare quale sia la disponibilità dei genitori dell'attrice. Giova qui precisare che, per comodità, si tiene conto degli attuali redditi e fabbisogni dei genitori anche per calcolare la ripartizione proporzionale delle eventuali eccedenze da destinare alla copertura del fabbisogno della figlia riferito agli anni passati (2008, 2009 e 2010);

- disponibilità del padre fino a dicembre 2013: fr. 5'836.05 ./ fr. 4'178.45 = fr. 1'657.60, arrotondati a fr. 1'660.--, e, a partire da gennaio 2014: fr. 5'836.05 ./ fr. 3'678.45 = fr. 2'157.60, arrotondati a fr. 2160.--;

- disponibilità della madre: fr. 3'458.70 ./ fr. 2'780.85 = fr. 677.85, arrotondati a fr. 680.--.

b) Ponendo mente alle richieste di causa e, segnatamente, tenuto conto che la parte attrice chiede il pagamento di contributi retroattivi a decorrere dal 1. luglio 2008, giova riportare nuovamente gli importi riferiti al fabbisogno di [REDACTED] calcolati sub consid. 7:

fr. 1'923.-- per il periodo luglio - dicembre 2008;

fr. 1'943.-- per il periodo gennaio - agosto 2009;

fr. 2'063.-- per il periodo settembre - 17 maggio 2010;

fr. 2'408.-- per il periodo 18 maggio - dicembre 2010;

fr. 2'413.-- a decorrere dal gennaio 2011.

In funzione di questi fabbisogni, operate le dovute proporzioni con le rispettive eccedenze dei genitori, per ognuno dei seguenti periodi, si ottengono gli importi dovuti dal padre e dalla madre.

In effetti, il contributo di mantenimento di ciascun genitore per i figli minorenni dipende dalla rispettiva disponibilità, tenuto conto delle entrate e del proprio fabbisogno, nonché del fabbisogno dei figli (v. I CCA 15 febbraio 2011, inc. n. 11.2007.165).

**a) Periodo luglio - dicembre 2008:**

- a carico del padre:  $\frac{\text{fr. } 1'923.-- \times \text{fr. } 1'660.--}{\text{fr. } 2'340.--} = \text{fr. } 1'364.20;$
- a carico della madre:  $\frac{\text{fr. } 1'923.-- \times \text{fr. } 680.--}{\text{fr. } 2'340.--} = \text{fr. } 558.80.$

**b) Periodo gennaio - agosto 2009:**

- a carico del padre:  $\frac{\text{fr. } 1'943.-- \times \text{fr. } 1'660.--}{\text{fr. } 2'340.--} = \text{fr. } 1'378.40;$
- a carico della madre:  $\frac{\text{fr. } 1'943.-- \times \text{fr. } 680.--}{\text{fr. } 2'340.--} = \text{fr. } 564.65.$

**c) Periodo settembre 2009 - 17 maggio 2010:**

- a carico del padre:  $\frac{\text{fr. } 2'063.-- \times \text{fr. } 1'660.--}{\text{fr. } 2'340.--} = \text{fr. } 1'463.50;$
- a carico della madre:  $\frac{\text{fr. } 2'063.-- \times \text{fr. } 680.--}{\text{fr. } 2'340.--} = \text{fr. } 599.50.$

**d) Periodo 18 maggio 2010 - dicembre 2010:**

Le attuali disponibilità dei genitori (fr. 1'660.-- + fr. 680.-- = fr. 2'340.--), seppur di poco, non sono (erano) sufficienti per coprire il fabbisogno di [REDACTED] a partire dal 18 maggio 2010 (fr. 2'408.--). In simili circostanze è dunque corretto imporre ai genitori di contribuire al sostentamento della figlia tramite l'integrale versamento della rispettiva eccedenza.

**e) Periodo gennaio 2011 - dicembre 2013:**

Vale quanto detto poc'anzi.

**f) Periodo a decorrere da gennaio 2014.**

In considerazione del miglioramento che subirà la situazione finanziaria del padre, una volta concluso il rimborso del debito di studio contratto con lo Stato, a partire dal 2014 l'entità del contributo dei genitori a favore dell'attrice sarà la seguente:

a carico del padre:  $\frac{\text{fr. } 2'413.-- \times \text{fr. } 2'160.--}{\text{fr. } 2'840.--} = \text{fr. } 1'835.25;$

a carico della madre:  $\frac{\text{fr. } 2'413 \times \text{fr. } 680.--}{\text{fr. } 2'840.--} = \text{fr. } 577.75.$

9. Riassumendo, essendo date le condizioni per accogliere la petizione, si giustifica di imporre al convenuto il pagamento, parzialmente retroattivo, dei seguenti importi (arrotondati) a favore della figlia:
- fr. 1'365.-- per il periodo luglio - dicembre 2008;
  - fr. 1'380.-- per il periodo gennaio - agosto 2009;
  - fr. 1'465.-- per il periodo settembre 2009 - 17 maggio 2010;
  - fr. 1'660.-- per il periodo 18 maggio 2010 - dicembre 2011;
  - fr. 1'660.-- per il periodo gennaio 2011 - 31 dicembre 2013;
  - fr. 1'835.-- a decorrere dal 1. gennaio 2014.
10. La parte attrice ha chiesto di essere messa al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Dalla documentazione versata agli atti, in particolare dal certificato municipale della madre che la rappresenta in questa procedura, risulta come l'attrice non sia in grado di sopperire alle spese della lite e debba pertanto essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria (art. 13 Lag; alla fattispecie non vanno applicate le nuove norme sul gratuito patrocinio di cui agli artt. 117 e segg. CPC/CH).
11. In esito la petizione dev'essere accolta, con accollo di tasse, spese e ripetibili alla parte convenuta, soccombente (art. 148 CPC/TI).  
Viene ritenuto un valore di causa pari a fr. 100'000.--, calcolato sommando la differenza tra i diversi contributi (per fascia di età) richiesti in petizione e quelli stabiliti nella convenzione di divorzio, moltiplicati per i mesi tra luglio 2008 e maggio 2016, data in cui l'attrice raggiungerà la maggiore età.

**Per questi motivi,  
richiamati**

gli artt. 134, 276, 286 CC, l'art. 148 CPC per le spese e le ripetibili, la vLTG, la Lag e il Regolamento sulla tariffa,

**pronuncia:**

1. La petizione è accolta.

§ Di conseguenza, in parziale modifica della cifra 3 della convenzione di cui alla sentenza di divorzio 23 giugno 1999 del Pretore di Locarno-Campagna, il contributo alimentare a favore di [redacted] ed a carico di [redacted] fissato in:

fr. 1'365.- per il periodo luglio - dicembre 2008;

fr. 1'380.- per il periodo gennaio - agosto 2009;

fr. 1'465.- per il periodo settembre 2009 - 17 maggio 2010;

fr. 1'660.- per il periodo 18 maggio 2010 - dicembre 2011;

fr. 1'660.- per il periodo 1. gennaio 2011 - 31 dicembre 2013;

fr. 1'835.- a decorrere dal 1. gennaio 2014.

§§ Gli importi indicati non sono comprensivi degli assegni di legge, già percepiti dalla madre.


§§§ Gli importi indicati verranno versati fino al raggiungimento della maggiore età ed anche oltre nel caso in cui l'attrice non avesse, a quel tempo, ancora terminato la formazione scolastica o professionale.

2. Le spese di fr. 120.- e la tassa di giudizio di fr. 1'000.- sono poste a carico del convenuto [redacted] il quale rifonderà alla parte attrice l'importo di fr. 3'800.- a titolo di ripetibili.


3. [redacted] è posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio dell'avv. Francesca Balerna Gianotti, Locarno.

4. Notificazione alla patrocinatrice dell'attrice e al patrocinatore del convenuto.

Il Pretore



Il Segretario assessore



PRETURA di Locarno-Città
- 4 APR. 2011
Notificazione





**Rimedi giuridici:**

- Contro la presente decisione può essere interposto **appello** scritto (motivato e in lingua italiana) al Tribunale d'appello, Lugano, entro il termine di **30 giorni** dalla sua notificazione, allegando la decisione impugnata (art. 308 e segg. CPC).
- Contro la decisione sulle spese processuali e ripetibili può essere interposto a titolo indipendente **reclamo** scritto (motivato e in lingua italiana) al Tribunale d'appello, Lugano, entro il termine di **30 giorni** dalla sua notificazione, allegando la decisione impugnata (art. 110 e 319 e segg. CPC).